# REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/83 DELLA COMMISSIONE

## del 20 maggio 1983

## che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2834/82 [4], stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che le disposizioni di detto regolamento sono state più volte modificate ; che, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è opportuno raggruppare le norme in causa in un testo unico, apportandovi al tempo stesso alcune modifiche che appaiono necessarie alla luce dell'esperienza acquisita ;

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata integrano e derogano al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82 [6] ;

considerando che, per facilitare l'adozione di misure adeguate in caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, la Commissione deve poter introdurre un termine determinato tra la domanda e il rilascio del titolo d'importazione ;

considerando che, per vari zuccheri addizionati, il periodo di validità dei titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, dev'essere stabilito tenendo conto degli usi commerciali internazionali ; che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione e di fissazione anticipata dev'essere fissato a livelli che consentano il corretto funzionamento del regime ;

considerando che, onde garantire una migliore conoscenza delle correnti di scambio di taluni prodotti, occorre prevedere l'indicazione del paese d'origine nonché l'obbligo per l'operatore di importare dal paese indicato ; che, tenuto conto delle caratteristiche del commercio dei prodotti in causa, occorre rendere più flessibili le norme concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine ;

considerando che l'operatore è tenuto ad indicare nella domanda di titolo la sottovoce della tariffa doganale comune ; che, per alcuni prodotti delle sottovoci 20.06 B e 20.07 B della tariffa doganale comune non sempre è possibile conoscere l'esatta sottovoce al momento della domanda di titolo, a causa delle notevoli variazioni del loro contenuto di zucchero naturale o di fluttuazioni dei tassi di cambio ; che occorre pertanto prevedere una disposizione speciale per tali prodotti ;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto alcun titolo per realizzare le operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU ; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata se l'importo della cauzione stessa è inferiore o uguale a 5 ECU o, in determinate circostanze, a 25 ECU ;

considerando che, data la molteplicità degli importi delle cauzioni, l'applicazione di tali norme ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli rende notevolmente variabili i quantitativi di prodotti interessati ;

considerando che, segnatamente a fini di semplificazione amministrativa, occorre specificare il quantitativo massimo dei prodotti in causa che può essere importato senza titolo ; che occorre inoltre specificare il quantitativo al di sotto del quale un titolo d'importazione o di fissazione anticipata può essere rilasciato senza cauzione ; che è necessario disporre che l'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non è applicabile ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.
[3] GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
[4] GU n. L 298 del 26. 10. 1982, pag. 7.
[5] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[6] GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 516/77.

TITOLO I

## Titoli d'importazione

*Articolo 2*

1. I titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. Per i prodotti per i quali risulta necessario seguire in modo particolare l'andamento delle importazioni per valutare il rischio di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, la Commissione può decidere che i titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, siano rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

*Articolo 3*

1. L'importo della cauzione per i titoli d'importazione senza fissazione anticipata del prelievo è fissato per ciascun prodotto come indicato nella tabella che segue:

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo in ECU/100 kg netti |
|---|---|---|
| ex 07.03 E | Funghi | 2,00 |
| ex 08.10 A e ex 08.11 E | Fragole e lamponi | 0,60 |
| 08.12 C | Prugne | 1,20 |
| 20.02 A | Funghi | 2,40 |
| ex 20.02 C | Concentrati di pomodori (1) | 1,80 |
| ex 20.02 C | Pomodori pelati | 0,60 |
| 20.02 G | Piselli e fagiolini | 0,60 |
| ex 20.03 | Lamponi | 0,60 |
| ex 20.05 C I b), C II e C III | Marmellate, gelatine, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri | 0,60 |
| ex 20.06 B II a) 7, B II b) 7 aa) 11 e B II b) 7 bb) 11 | Pesche | 0,60 |
| ex 20.06 B I e), B II a) 8, B II b) 8 e B II c) 1 dd) | Lamponi | 0,60 |
| ex 20.06 B II c) 2 bb) | Lamponi (esclusi i miscugli di frutta) | 0,60 |
| ex 20.06 B I d), B II a) 6, B II b) 6, B II c) 1 cc) e B II c) 2 aa) | Pere | 0,60 |
| 20.07 B II a) 5 e B II b) 6 | Succo di pomodoro | 0,60 |

(1) Prodotti aventi tenore, in peso, di materia secca non inferiore a 12 %.

2. L'importo della cauzione per i titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo è fissato per ciascun prodotto come indicato nella tabella che segue:

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo in ECU/100 kg netto |
|---|---|---|
| netti ex 20.03 A | Lamponi | 1,30 |
| ex 20.05 C I b) | Marmellate, gelatine, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % | 2,40 |
| ex 20.05 C II | Marmellate, gelatine, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % | 0,90 |
| ex 20.06 B I d) | Pere | 0,90 |
| ex 20.06 B I e) 1 bb) | Lamponi | 0,90 |

*Articolo 4*

Se soltanto alcuni dei prodotti rientranti in una sottovoce della tariffa doganale comune sono soggetti al regime dei titoli d'importazione, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, la designazione dei prodotti e, nella casella 8, il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto da « ex ».

Il titolo è valido per i prodotti così designati.

*Articolo 5*

1. Per i prodotti elencati nella tabella che segue, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 14 l'indicazione del paese d'origine :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 07.03 E | Funghi |
| ex 08.10 A e ex 08.11 E | Fragole e lamponi |
| 20.02 A | Funghi |
| 20.02 G | Piselli e fagiolini |
| ex 20.03 | Lamponi |
| ex 20.05 C I b), C II e C III | Marmellate, gelatine, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri |
| ex 20.06 B I e), B II a) 8, B II b) 8 e B II c) 1 dd) | Lamponi |
| ex 20.06 B II c) 2 bb) | Lamponi (esclusi i miscugli di frutta) |

Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine in esso indicato.

2. Il titolare ha la possibilità di chiedere, un'unica volta, la modifica del paese d'origine. A tal fine, si applicano le norme seguenti :

a) la domanda di modifica del paese d'origine :

— dev'essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo originario,

— dev'essere accompagnata dal titolo originario ed eventualmente dall'estratto o dagli estratti per esso rilasciati,

— è soggetta alle disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafo 1, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ;

b) l'organismo responsabile del rilascio conserva il titolo originario ed eventualmente l'estratto o gli estratti di cui sopra e procede al rilascio di un titolo sostitutivo ed eventualmente di uno o più estratti sostitutivi.

Tuttavia, qualora durante la fase di rilascio del titolo sostitutivo venga disposta una sospensione del rilascio dei titoli per il nuovo paese d'origine, la domanda di titolo sostitutivo è respinta e il titolo originario nonché eventualmente l'estratto o gli estratti del medesimo vengono restituiti al titolare ;

c) il titolo sostitutivo ed eventualmente l'estratto o gli estratti sostitutivi :

— sono rilasciati per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito,

— recano nella casella 12 il numero del documento sostituito,

— recano nella casella 14 l'indicazione del nuovo paese d'origine,

— recano nelle altre caselle le stesse indicazioni che figurano nel documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

*Articolo 6*

1. Per

— il succo di pomodori della sottovoce 20.07 B II della tariffa doganale comune e

— le pesche e le pere delle sottovoci 20.06 B I e 20.06 B II della tariffa doganale comune,

l'interessato può indicare nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione due sottovoci tariffarie, come in appresso illustrato :

ex 20.06 B I d) 1 aa) e ex 20.06 B I d) 1 bb) oppure
ex 20.06 B I d) 2 aa) e ex 20.06 B I d) 2 bb) oppure
20.06 B II a) 6 aa) e 20.06 B II a) 6 bb) oppure

ex 20.06 B II a) 7 aa) e ex 20.06 B II a) 7 bb) oppure
20.06 B II b) 6 aa) e 20.06 B II b) 6 bb) oppure
20.06 B II b) 7 aa) 11 e 20.06 B II b) 7 bb), 11 oppure
20.07 B II a) 5 aa) e 20.07 B II b) 6 bb) oppure
20.07 B II a) 5 bb) e 20.07 B II b) 6 cc).

Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo d'importazione.

2. Se l'interessato si avvale del disposto del paragrafo 1 e gli importi delle restituzioni sono differenti per le due sottovoci tariffarie in oggetto, si prende in considerazione l'importo più alto.

3. Se, a causa dell'applicazione del paragrafo 1, un prodotto non soggetto all'applicazione di un prelievo all'importazione è importato sulla base di un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo, si considera soddisfatto l'obbligo di importare con fissazione anticipata del prelievo.

*Articolo 7*

Per i prodotti elencati nella tabella che segue, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 7, oltre alla designazione della merce in conformità della nomenclatura della tariffa doganale comune, la designazione indicata nella tabella che segue e il riferimento al relativo codice Nimexe :

| Numero della tariffa doganale comune | Codice Nimexe | Designazione delle merci |
|---|---|---|
| ex 08.10 A | 08.10-11 | Fragole |
| ex 08.10 A | 08.10-15 | Lamponi |
| ex 08.11 E | 08.11-95 | Fragole |
| ex 08.11 E | 08.11-96 | Lamponi |
| ex 20.02 C | 20.02-31 | Pomodori pelati |
| ex 20.02 C | 20.02-35 | Pomodori aventi tenore, in peso, di materia secca uguale o superiore a 12 % e inferiore o uguale a 30 % |
| ex 20.02 C | 20.02-37 | Pomodori aventi tenore, in peso, di materia secca superiore a 30 % |
| ex 20.02 G | 20.02-91 | Piselli |
| ex 20.02 G | 20.02-95 | Fagiolini |

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

*Articolo 8*

1. Per i funghi coltivati in salamoia della sottovoce 07.03 E della tariffa doganale comune, il regime all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 818/80 della Commissione [1] si sostituisce, durante il periodo d'applicazione delle misure di salvaguardia, al regime dei titoli d'importazione.

*Articolo 9*

Nei casi in cui l'importo della cauzione menzionata di cui all'articolo 3 è inferiore a 1 ECU/100 kg e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto alcun titolo d'importazione per operazioni relative a quantitativi non superiori a 500 kg.

TITOLO II

**Titoli di fissazione anticipata**

*Articolo 10*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, i titoli di fissazione anticipata sono validi per cinque mesi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

*Articolo 11*

Se la fissazione anticipata è limitata ad alcuni soltanto dei prodotti rientranti in una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, la designazione dei prodotti per i quali è possibile la fissazione anticipata e, nella casella 8, il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto da « ex ».

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

*Articolo 12*

Se i succhi di frutta della voce 20.07 della tariffa doganale comune sono importati in uno Stato membro nel quale sono soggetti a restrizioni quantitative, la validità del titolo di fissazione anticipata in detto Stato membro è subordinata alla presentazione di un documento nazionale che dimostri che l'importazione è stata autorizzata.

*Articolo 13*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, l'importo della cauzione per i titoli di fissazione anticipata è fissato, per ciascun prodotto, come indicato nella tabella che segue :

[1] GU n. L 89 del 2. 4. 1980, pag. 5.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo in ECU/100 kg netti |
|---|---|---|
| ex 13.03 B | Sostanze pectiche e pectinati | 0,18 |
| ex 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie e mostarda, con aggiunta di zuccheri | 0,18 |
| ex 20.02 | Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri | 0,18 |
| 20.03 | Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri | 0,70 |
| 20.04 | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) | 1,80 |
| ex 20.05 | Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri : | |
| | A. Puree e paste di marroni | 1,80 |
| | B. Marmellate di agrumi : | |
| | I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % | 1,80 |
| | II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % | 0,30 |
| | III. altre | 0,30 |
| | C. altre : | |
| | I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % | 1,80 |
| | II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % | 0,30 |
| | III. non nominate | 0,30 |
| ex 20.06 | Frutta altrimenti preparate o conservate, con aggiunta di zuccheri | 0,30 |
| ex 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, diversi dai succhi di uve (compresi i mosti di uva) : | |
| | (1) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 1,80 |
| | (2) altri | 0,30 |

*Articolo 14*

Per i prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune, una tolleranza di 0,03 è ammessa in rapporto alla specificazione tariffaria relativa alla densità del prodotto per l'applicabilità del titolo di fissazione anticipata.

Il titolo di fissazione anticipata deve recare nella casella 20 a) in caso di importazione, e nella casella 18 a) in caso di esportazione una delle diciture seguenti :

— « tolleranza densità 0,03 »
— « tolerance for densitet på 0,03 »
— « Toleranzdichte 0,03 »
— « density tolerance of 0,03 »
— « tolérance densité de 0,03 »
— « ανοχή πυκνότητος 0,03 »
— « dichtheidstolerantie 0,03 »

*Articolo 15*

In caso di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione, la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare nella casella 12 l'indicazione del prodotto o dei prodotti di base (zucchero, glucosio o sciroppo di glucosio) per i quali la restituzione è fissata in anticipo.

TITOLO III

**Disposizioni generali**

*Articolo 16*

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione o di fissazione anticipata relativi a quantitativi non eccedenti 1 000 kg.

Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non è applicabile.

TITOLO IV

## Comunicazioni

*Articolo 17*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il giorno 9 di ogni mesi, i seguenti dati relativi ai prodotti per i quali nel mese precedente sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata :

a) titoli d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo :

— quantitativi e

— per i prodotti di cui all'articolo 5, paese d'origine,

distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune o, per i prodotti di cui all'articolo 7, secondo il codice Nimexe.

I prodotti di cui all'articolo 6 sono inclusi nella sottovoce indicata per prima ;

b) titoli di fissazione anticipata per l'importazione, diversi da quelli di cui alla lettera a) :

quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune ;

c) titoli di fissazione anticipata per l'esportazione :

quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune.

2. Se nel corso di un mese non sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione non oltre il giorno 9 del mese successivo.

3. Nei periodi in cui la Commissione si avvale di quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano come segue alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), relativi alle domande di titoli d'importazione :

— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì

— ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì

— ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

TITOLO V

## Disposizioni finali

*Articolo 18*

Il regolamento (CEE) n. 2104/75 è abrogato.

*Articolo 19*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*